



DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

Servizio Sport e Emigrazione
Ufficio Abruzzesi nel mondo,
emigrazione, tradizioni e
identità locali
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA
+39 085 7672567

PROT. RA/129679/19 DEL 2/05/2019

Spett.le
Eurotour Viaggi di Pescara

Inviata via pec
eurotourviaggi@pec.it

Oggetto: Indagine di Mercato per l'affidamento dei servizi di prenotazione ed emissione di biglietteria aerea e di eventuali prenotazioni alberghiere a favore dei partecipanti alle Sedute Ordinarie annuali del C.R.A.M. e agli Incontri Internazionali dei Giovani Abruzzesi nel Mondo, programmate nel biennio 2019/2020 e a servizio di altri, eventuali, viaggi istituzionali dei Consiglieri del C.R.A.M." – MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE

Si fa seguito alla Vostra nota, trasmessa via pec il 13 aprile ed acquisita al prot. RA/120721 del 18 aprile u.s., per precisare che la mancata ammissione di Codesta Ditta all'indagine di mercato, avviata nell'ambito dal procedimento di gara per l'affidamento dei Servizi riportati in oggetto, è motivata dal fatto che la domanda è stata inoltrata oltre i termini previsti dal bando: per l'esattezza alle ore 12.00,55" dell'11/04.

Sul punto, riteniamo che la giurisprudenza appaia inequivocabile. Citiamo, a puro titolo esemplificativo, la Sentenza n. 1745 del 19/3/2018 della V Sez. del Consiglio di Stato la quale accoglie un ricorso della Banca d'Italia avverso una precedente sentenza del TAR Lazio che, con presupposti fattuali simili, aveva inizialmente accolto l'istanza dalla Ditta esclusa da una procedura di gara a causa di un ritardo di 10 secondi maturato nella presentazione dell'offerta; ritardo dovuto ad un'interruzione documentata del sistema telematico del ricevente. Il Giudice di Appello, invece, con la sua Sentenza riforma completamente quanto deciso dal TAR, riconoscendo così la piena legittimità dell'esclusione operata dalla Stazione Appaltante.

Una sentenza, quella della V Sez. del Consiglio di Stato, che si conclude con l'affermazione di principi di diritto che non possono essere messi in discussione quando si procede ad un affidamento di un servizio attraverso un procedimento ad evidenza pubblica.

Nel caso che si prende ad esempio, in realtà, il Disciplinare di gara prevedeva che l'offerta dovesse essere ricevuta e non solo spedita entro il termine stabilito. Il TAR, nel giudizio di primae curae, aveva accolto la tesi della Ditta concorrente, la quale lamentava un'interruzione del sistema ricevente della stazione appaltante che aveva causato un ritardo di dieci secondi nella trasmissione di una parte dei documenti rispetto al termine stabilito. Il TAR, in particolare, aveva così motivato la sentenza: "... qualora la scadenza del termine sia precisata nell'ambito di un giorno determinato, con riferimento ad un orario indicato in ore e minuti, l'operazione compiuta



nell'orario coincidente con la scadenza del termine deve essere ritenuta validamente eseguita; ne deriva che qualora, come nella fattispecie, l'offerta dovesse essere presentata entro le ore 16.00 minuti primi, tutte le operazioni compiute entro le ore 16.00 minuti primi dovevano essere ritenute tempestive senza conteggiare i secondi non presi in esame al momento della fissazione del termine. Soltanto dopo la consumazione dell'ultimo minuto stabilito, ovvero quando l'orologio cessa di indicare le ore 16.00 minuti primi e segna le ore 16.01 minuti primi, il termine doveva considerarsi scaduto".

In sostanza è lo stesso concetto che si sottintende nella nota con cui la Vostra Ditta si oppone al provvedimento di esclusione.

Sta di fatto, però, che la Sentenza n. 1745 del 19/3/2018 della V Sez. del **Consiglio di Stato**, accoglie il ricorso della Stazione Appaltante e riforma la precedente Sentenza del TAR, motivando la decisione con queste argomentazioni: "...Rilevato che l'operazione di caricamento a Portale del file PFD contenente la busta economica è stata conclusa negativamente alle 16.00,10" e che dopo tre secondi dal log precedente, viene attivato il comando per completare il processo di trasmissione impedito da un pop up di sistema", ma soprattutto "... posto che sia il bando che il disciplinare di gara pongono come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 16.00, si deve intendere che tutte quelle che pervengono oltre tale orario, a partire dalle 16.00,01" sono tardive e quindi, sul piano della legittimità, non avrebbero potuto essere prese in considerazione dalla Stazione Appaltante. ... Dato atto che tutti gli orologi del sistema informatico vengono automaticamente sincronizzati sul protocollo NTP ... non si può ragionevolmente dubitare che ogni ora finisca allo scoccare del primo secondo dell'ora successiva, ossia alle ore 16.00,01" : passato il primo secondo dalle ore 16.00, correttamente non poteva essere ammessa più alcuna offerta. E ciò vale per tutte le gare, a prescindere dalla modalità telematica o cartacea, in quale si siano svolte. Né può ragionevolmente dubitarsi che l'indicazione delle ore 16.00 equivalesse alle ore 16.00,00". E' noto, infatti che, allorché si indica un numero intero (in questo caso ore e minuti) ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero....

Una simile ricostruzione è conforme ai principi di imparzialità e buon andamento predicati dall'art. 97 della Costituzione e a quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità indicati dalla normativa comunitaria, sottraendo una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica, a qualsiasi forma di discrezionalità da parte della stazione appaltante".

Alla luce di quanto riportato questo Servizio ritiene di dover confermare il provvedimento di esclusione della Ditta Eurotour Viaggi dalla gara in questione, in quanto la domanda risulta inviata alle ore 12.00,55" dell'11 aprile u.s., così come provato dalla ricevuta che attesta le fasi di trasmissione dell'offerta che, ad ogni buon conto, si allega alla presente.

Con i più cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Franco Di Martino)